

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

Autor(en): **Tognina, Riccardo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **34 (1965)**

Heft 4

PDF erstellt am: **27.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-27243>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

IV. (Continuazione)

Il vecchio „commune“ di Poschiavo e i suoi statuti

1. Gli albori del vecchio comune di valle

Il primo documento depresso nell'archivio comunale di Poschiavo concernente affari comunali data dal 1338 ¹⁾. La prima edizione degli statuti valligiani di cui, non ostante assidue ricerche, non si è ancora trovato nessun esemplare, stando a varie fonti era redatta in latino e risalirebbe al 1388 ²⁾.


Leggendo la versione italiana — riveduta ed ampliata — di questa legge del 1388 non si può fare a meno di pensare agli statuti dei comuni medioevali italiani, sorti per il bisogno dei centri maggiori dell'alta Italia di lottare per la comune libertà dopo le esperienze relative alle ultime invasioni barbariche, al feudalesimo ormai in fase di disfacimento, al potere esercitato dalla Chiesa sulle città, allo spirito antitedesco e antimperiale delle popolazioni più evolute (si pensi alle sei calate in Italia di Federico Barbarossa, capo del « sacro romano impero della nazione germanica » dal 1152 al 1190 per ristabilire l'autorità imperiale nella Penisola), all'esempio dato dalle città di Roma, Napoli, Venezia liberandosi dal dominio bizantino e alle migliorate condizioni economiche attraverso lo sviluppo dell'industria e del commercio.

L'autonomia dei comuni italiani è data dal fatto che essi si attribuirono i diritti seguenti, appartenuti prima ai feudatari dell'imperatore: di darsi delle leggi, di imporsi tasse, dazi ecc. per alimentare il tesoro, di amministrare la giustizia e la polizia, di esercitare il potere amministrativo, di organizzare la difesa della città, dei suoi territori circosvicini e della proprietà pubblica e privata.

Già da un documento del 28 maggio 1200, in virtù del quale si stipula un contratto di locazione relativo alle miniere della valle, risulta l'esistenza

1) Cfr. *Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano*, III, 39.

2) Cfr. T. Semadeni, *Geschichte des Puschlavertales*, *Bündner Monatsblatt* 1929, 24.



La prima pagina degli Statuti di Poschiavo del 1667. In basso lo stemma del vecchio comune di valle (v. al riguardo il cap. **La Valle Poschiavina nella preistoria alla lettera i**).

del comune di Poschiavo come organo di diritto pubblico. Egeno I di Amazia, membro della famiglia dei Matsch della valle Venosta, che forse era già investito dell'ufficio di avvocato del comune, prende, secondo il documento in parola depresso nell'archivio vescovile di Coira, le disposizioni necessarie per lo sfruttamento delle miniere valligiane. Egli le cede in affitto per metà al cittadino comasco Lanfranco del Pesce e per metà al comune di Poschiavo riservandosi la decima parte del metallo puro estratto annualmente dai vari giacimenti. L'avvocato di Amazia si riservò in più il diritto di giurisdizione nei riguardi delle maestranze. Il documento dichiara poi esplicitamente che l'investitura in questione fu possibile grazie a una decisione del comune ossia dei suoi « vicini », regolarmente convocati in assemblea, i quali avevano autorizzato l'eventuale locatario a disporre, durante i lavori di sfruttamento, delle strade, delle acque, dei boschi e dei pascoli osservando come i cittadini di Poschiavo le vigenti prescrizioni circa il terreno coltivato ecc.³⁾.

Il comune di Poschiavo possedeva dunque già nell'anno 1200 delle leggi basate ovviamente sulla consuetudine e organi con precise attribuzioni, come ad es. l'assemblea dei vicini.

2. L'istituto del Podestà

Il comune di Poschiavo è oggi l'unico comune svizzero il cui capo porti ancora il nome di Podestà.

³⁾ Cfr. D. Marchioli, *Storia della Valle di Poschiavo*, 43-44.

Gli statuti dei comuni medioevali italiani conobbero dapprima l'istituto dei *consoli* i quali dei supremi magistrati romani, rappresentanti del senato e del popolo, con potere esecutivo, militare e giudiziario, portavano soltanto il nome. I consoli medioevali erano dei semplici funzionari municipali.

Nella seconda metà del secolo XIII appare poi l'istituto del *podestà* (potestà significa potere, autorità, diritto di disporre, di comandare) il quale sostituisce quello dei consoli assumendo le funzioni svolte collettivamente da questi.

Nel comune italiano il podestà deve aver raggiunto una data età, deve essere forestiero, non vi può possedere parenti, ha da essere nobile o di famiglia ricca ed esperto di affari pubblici, non può esser scelto nella città del suo predecessore, può rimanere in carica un anno o anche solo sei mesi e non è rieleggibile per un anno, il che, se gli impedisce di divenire « importante gli inibisce pure di affermarsi troppo come « dominus », come « signore ». Gli statuti prescrivono anche il suo salario e un adeguato alloggio per lui e per i suoi collaboratori (cose che si leggono anche al cap. 7 del Libro Primo degli statuti poschiavini del 1550).

All'istituto del Podestà si appaia di solito, nel comune italiano, quello del *Consiglio maggiore*, l'assemblea dei capi di famiglia. Le sue attribuzioni sono di regola l'approvazione degli statuti e di trattati e la nomina dei magistrati. Vedremo in seguito quali siano, secondo i vecchi statuti, le competenze, le responsabilità, il salario ecc. del podestà poschiavino.

Leggendo gli statuti del 1550 del « commune » di Poschiavo che sono come s'è detto un rifacimento di quelli latini del 1388 e pensando a quelli dei comuni italiani, si vede che sia i comuni retici che quelli sorti nella vicina Penisola, per la loro ampia autonomia sono nel vero senso della parola, dei « piccoli stati nello stato » con autorità proprie e poteri ben definiti.

Considerando gli statuti poschiavini del 1550 si deve necessariamente tener presente che nel frattempo la valle era divenuta parte integrante di una delle leghe retiche, della Lega Caddea, e che dal 1471, anno dell'unione di queste, era un comune, e non uno dei meno importanti, dello Stato delle Tre Leghe, disponendovi di due seggi e voti.

3. *I rapporti tra il Vescovo di Coira e i comuni della Lega Caddea*

L'autonomia dei nostri comuni medioevali si sviluppa, per le medesime ragioni (brama e bisogno di libertà e indipendenza al fine di un più rapido sviluppo economico) di quella dei comuni italiani. Nella Penisola si trattava di grossi centri come Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Verona, Padova, Bologna, Parma, Ferrara, che sorgevano nel cuore del « giardino d'Europa », cioè della Pianura Padana. I nostri comuni invece erano dei piccoli villaggi con alcune centinaia di abitanti, il cui unico vantaggio stava nella loro situazione geografica, stava cioè nel fatto che si trovavano su importanti vie e valichi alpini di importanza « internazionale ».

Quali erano le premesse costituzionali che regolavano i rapporti tra la Lega Caddea e il « commune » di Poschiavo ?

Bisogna osservare subito che un « atto di fondazione » della Lega Caddea come lo possedevano le Leghe Grigia e delle X Giurisdizioni il quale ogni dieci anni veniva rinnovato e preletto ai rappresentanti dei comuni presenti alla Dieta, non esiste.

Quando, nel 1367, si fondò la Lega Caddea, il suo territorio era già dato. A Zernez si riunirono appunto i rappresentanti delle terre retiche del Vescovo. Essi chiesero che si ponesse fine al « commercio » di terre e di popolazioni, stabilirono di non voler dipendere da un « dominus » straniero (ad es. dall'Austria) e rivendicavano il diritto di prendere parte al disbrigo degli affari comuni. Della Lega erano in più dati il capo, il Vescovo di Coira che la popolazione delle sue terre era sempre ancora disposta a riconoscere, e la suddivisione territoriale dello stato vescovile, articolato in comuni giurisdizionali in cui il Vescovo possedeva certi diritti, i diritti del signore, come ad es. nei riguardi di Poschiavo, la nomina del podestà e l'alta giurisdizione.

Un documento del 20 ottobre 1541 parla dei rapporti tra la Lega e il Vescovo. Egli ne era il capo, ma con competenze limitate. I diritti di sovranità erano nelle mani della totalità dei comuni il cui organo centrale era la Dieta, composta dai loro « ambasciatori ».

Nel 1700 il Vescovo di Coira venne sostituito come principe temporale dal « presidente della Lega » (Bundespräsident) che per un po' di tempo fu un membro del Consiglio comunale di Coira. Se la lotta per l'indipendenza era finora stata condotta contro il Vescovo, tale azione di difesa da parte dei comuni di campagna sarà d'ora innanzi rivolta contro la città di Coira.

La Lega Caddea non disponeva neppure di un tribunale e di una legislazione giudiziaria generale. Esisteva in principio un tribunale arbitrale il quale però non era costantemente chiamato a giudicare. Questo fatto e il sempre crescente influsso dello Stato delle Tre Leghe impedirono la promulgazione di una legislazione e l'introduzione di un tribunale generale.

4. Poschiavo nell'ambito della Lega Caddea

Se la storia del diritto della valle di Poschiavo si svolge, come si è visto, sulle orme di quella dei centri dell'alta Italia, ciò è indubbiamente dovuto alla sua posizione sul versante sud delle Alpi, al lungo dominio della diocesi e città di Como e all'influsso delle terre componenti il bacino dell'Adda cui la nostra valle appartiene.

Per i motivi esposti nel capitolo « Poschiavo in cammino verso l'appartenenza alla Rezia », nel 1408 il comune di Poschiavo cercò appoggio e protezione a nord del crinale delle Alpi e chiese di far parte dello stato vescovile di Coira. Il patto del 1408 è importante non solo dal lato dell'entrata della valle nella Lega Caddea ma anche perché nel patto del 28 settembre di quell'anno si *nominano* e si *confermano* bilateralmente gli statuti comunali⁴⁾. Nel 1428⁵⁾ e nel 1492⁶⁾ seguirono nuove, speciali conferme della

4) Cfr. A. G. Pozzy, *Die Rechtsgeschichte des Puschlavs*, 26: « Item debumus admittere et consentire, quod dominus episcopus curiensis constituat in territorio nostro de Pusclafio unum potestatem seu iudicem, ita tamen quod is juret unicuique reddere justiciam secun-

legislazione poschiavina. Nonostante le riserve del capo della Lega Caddea, gli statuti del comune di Poschiavo e Brusio rappresentano già dall'inizio la base giuridica dei rapporti e delle trattative fra il Vescovo e il comune.

5. Il patto del 1408 punto di arrivo e di partenza

Il patto del 1408 con cui si concretizza l'inserimento della valle nelle terre del Vescovo e l'ambita protezione in caso di guerra furono in quei tempi così movimentati una importante conquista per la valle. L'aver fatto una scelta definitiva e la sua qualità di membro di uno « stato » forte e capace di tutelare i suoi interessi le procurò stima e fiducia in se stessa e le premesse necessarie per il miglioramento delle condizioni economiche.

Ma se col patto del 1408 la valle era divenuta un « piccolo stato nello stato » del Vescovo e se le sue leggi erano state riconosciute per cui la sua già ampia autonomia politica e amministrativa fu garantita già all'inizio della nuova « era », tale autonomia voleva essere ulteriormente aumentata. Il patto conteneva alcune restrizioni, che i valligiani col tempo volevano cancellare. Si trattava dei tributi e doni al Vescovo, del diritto di pesca e caccia che egli si era riservato, della nomina del capo del comune e dell'esercizio dell'alta giurisdizione.

Nel 1464 la città di Coira fu distrutta da un incendio. Per darle nuove linfe vitali e per rendere così possibile la sua ricostruzione l'imperatore Federico III d'Austria consentì di proclamarla *città imperiale*. I diritti del Vescovo come signore feudale e rappresentante del sovrano circa Coira cessarono così immediatamente. — Nel 1491 fu nominato capo della diocesi curiense Enrico de Höwen, che era amico dell'Austria per cui non gli riuscì facile il cattivarsi le simpatie del Capitolo di Coira, orientato verso la Confederazione svizzera.

Questi fatti non mancarono di aumentare, nelle valli retiche, il fervore di ampliare la loro libertà e indipendenza. Poschiavo intavolò subito trattative, e nel 1494 i tributi dovuti al Vescovo furono aboliti. Essi vennero riscattati con la somma di 1200 fiorini. La relativa quietanza data però dal 24 giugno 1537. Ciò significa che i Poschiavini tardarono alquanto ad adempiere al loro dovere. La ricevuta in parola precisa che i diritti del signore, cioè del Vescovo, inclusi naturalmente la nomina del podestà e l'esercizio dell'alta giurisdizione che stavano tanto a cuore ai valligiani di allora, erano ormai di competenza del comune.

Il fatto che il Vescovo di Coira nominò per tutto un secolo il podestà e che già i Milanesi mandavano a Poschiavo podestà comaschi (appartenenti almeno in parte alla famiglia Olzate) significa sì che il comune non possedeva il diritto di nominare il suo capo e che non era quindi completamente autonomo. Ma un podestà straniero era più indipendente nei riguardi del

dum jura et consuetudinem dicti territorii. Et potest et debet idem potestas exigere et imburse omnes emendas, multas et banna secundum statuta dicti territorii... ».

5) Cfr. *Regesti* ... III, 43.

6) Cfr. *Regesti* ... III, 47.

singolo cittadino nell'esercizio delle sue molteplici funzioni. Non a caso i comuni medioevali italiani eleggevano il loro capo supremo solo per sei mesi o un anno e lo andavano a scegliere in un'altra città, vicina ed amica.

6. *Struttura degli statuti di Poschiavo*

Gli statuti dei comuni medioevali italiani risalgono al secolo XIII. Essi contengono le norme vecchie e nuove circa la pubblica amministrazione. Quelle vecchie, dette non a caso *consuetudini*, sono sorte nel corso del secolo XII man mano che si consolidava l'autonomia comunale e attraverso l'esercizio dei poteri che il comune si era attribuito. Questi statuti si componevano per lo più di quattro parti o *libri*. Il primo libro conteneva di solito le norme di *diritto pubblico* ossia i testi di giuramento dei singoli magistrati (podestà ecc.) e gli articoli concernenti le loro attribuzioni e i rapporti con le città vicine. Il secondo libro era dedicato alle norme di *diritto civile*, il terzo a quelle di *diritto penale* e il quarto regolava la polizia urbana e rurale.

Leggendo questi titoli sembra di avere davanti agli occhi gli statuti valligiani poschiavini del 1550 o una delle varie loro edizioni del Seicento o del Settecento, le cui parti sono pure quattro e sono intitolate *Libro Primo*, ecc. I vari poteri sono distribuiti nel modo seguente sulle quattro parti dello statuto:

1. *Libro*: norme di diritto pubblico (nomina e giuramento dei magistrati, organi amministrativi e loro competenze, funzionari comunali e loro compiti);
2. *Libro*: norme di diritto penale;
3. *Libro*: norme di polizia rurale e di diritto amministrativo;
4. *Libro*: norme di diritto civile e regolamento sui processi.

La suddivisione in « capitoli » di questi libri e statuti non ha nulla a che fare ad es. con i capitoli di una costituzione comunale moderna, i quali raggruppano ogni volta un certo numero di « articoli » dedicati alle singole autorità e alle loro competenze, ai doveri dei cittadini, ecc. I capitoli di questi statuti sono dei paragrafi, ognuno dei quali comincia con le parole: « *È anchora statuito e ordinato che...* ». E siccome ogni paragrafo, dopo aver descritto il delitto indica anche la pena, la sua seconda parte viene aperta con la frase: « *Et chi avrà contrafatto sia punito ogni volta...* ».

7. *Poschiavo comune giurisdizionale*

Dagli statuti del 1550, posteriori al patto col Vescovo di Coira, emergono chiaramente il carattere e i termini dell'autonomia comunale poschiavina. Il comune di valle di Poschiavo e Brusio possedeva il pieno diritto

1. di darsi le leggi che riteneva necessarie,
2. di nominare indipendentemente i suoi magistrati politici e giudiziari,
3. di amministrarsi liberamente,
4. di esercitare l'alta e bassa giurisdizione.

Un simile comune si chiamava nella *trilingue* Lega Caddea *Hochgericht* in tedesco, *drettüra* (da *drett*, diritto) in ladino e « giurisdizione » in italiano.

Le tre denominazioni rilevano il fatto che la giustizia voleva essere amministrata in casa propria e la preponderanza di questo su tutti gli altri rami dell'amministrazione comunale.

Il patto del 1408 non conferiva al comune la piena autonomia nei confronti del capo della lega in quanto l'alta giurisdizione e la nomina del podestà erano riservate al Vescovo. Col tempo però la valle riuscì ad ottenere il diritto di proporre il podestà, per cui la nomina da parte del capo dello stato vescovile divenne a poco a poco un puro atto formale.

8. *La costituzione del vecchio comune di valle*

Il Libro Primo degli Statuti del 1550 e delle sue edizioni dei secoli XVI, XVII e XVIII rappresenta la costituzione del comune. Il suo organo principale, espressione della sovranità comunale, è

l' « A r e n g o » o Consiglio generale

ossia l'assemblea dei capi di famiglia. Essa veniva convocata per mezzo della campana della Torre comunale una volta all'anno a S. Michele. Era obbligatoria e gli assenti venivano multati⁷⁾. Pare che l'arringo si svolgesse dapprima a S. Sisto, oggi un quartiere del capoluogo della valle. In seguito ebbe come sede la *Camminata* (St. L. II, cap. 48), un capannone eretto appositamente in Piazza comunale che venne demolito nel 1849 causa la costruzione della carrozzabile del Bernina⁸⁾. Durante l'arringo le osterie dei dintorni — le taverne — dovevano rimanere chiuse.

Le attribuzioni del Consiglio generale erano: 1) la nomina del Consiglio comunale (St. d. 1812, L. econ., art. 5); 2) la revisione e l'accettazione degli statuti; 3) deliberare circa la pace e la guerra e trattati con l'estero ai fini di decisioni definitive da parte della Dieta dello Stato delle Tre Leghe; 4) la vendita di beni comunali.

Il Consiglio comunale

che si riuniva, come l'attuale autorità fino al 1953, al suono della « campana di consiglio » e le cui decisioni potevano essere dichiarate segrete (L. I, 25), rappresentava il potere esecutivo locale (L. I, 22-28). Contava 12 membri, di cui due erano vicini di Brusio. Il rapporto 6 : 1 veniva osservato circa Poschiavo e Brusio non solo nei riguardi della distribuzione dei seggi ma anche nella ripartizione delle imposte versate. Appena nel Poschiavino la popolazione si divise in cattolici e evangelici, i suoi dieci consiglieri dovevano essere eletti sulla base dei membri delle due Chiese.

Il Consiglio comunale fungeva anche da tribunale civile e penale. Il podestà rappresentava insieme ad alcuni ufficiali l'organo di polizia ed era in più giudice unico in casi passibili di multa e in alcune questioni civili. Il tribunale di appello, al quale si poteva ricorrere solo per questioni civili,

⁷⁾ Cfr. gli *Statuti, le ordinationi et leggi* del 1550, I, 48, e R. A. Ganzoni, *Das alte Samaden, Bündner Monatsblatt*, 1939, 363.

⁸⁾ Sopra la piazza principale di Bormio sorge tuttora una tettoia, dalla quale il Consiglio comunale dirigeva l'arringo, l'assemblea dei cittadini riuniti in piazza.

era composto da 5 giudici detti accoladri, di cui uno doveva essere brusiese. In casi speciali poteva essere ampliato con membri del Consiglio comunale e con giudici indicati dalla Lega Caddea.

L'ultimo capo del L. Quarto chiede che siano rigidamente osservati « tutti li statuti ». Il l. cap. del L. Primo recita in più che « dove statuti non fossero, ò vero manchassero », cioè nei casi non contemplati dalla legge il Consiglio comunale doveva pronunciare le sue sentenze « secondo li boni costumi, et consuetudini aprobatu », appellandosi dunque al diritto consuetudinale e al buon senso del singolo giudice.

Il podestà e i consiglieri erano per legge (L. I, 6) tenuti a perseguire ogni caso che non trovasse un accusatore e a « condannare de tutti li maleficij commessi nel suo reggimento, et nel reggimento dei suoi predecessori, per anni tre e più ».

Al Consiglio comunale spettava inoltre la nomina del notaio o cancelliere.

Il decano e i consoli

costituivano il potere amministrativo (L. I, 9-21). Incombeva loro:

- la stesura dell'inventario annuale dei beni pubblici,
- la soprintendenza sulle strade, i ponti e le chiese,
- la compilazione delle trattande di ordine amministrativo da sbrigare da parte del Consiglio comunale,
- il compito di orientare il podestà circa gli affari comunali e di assistere alle sedute dell'autorità esecutiva,
- la determinazione dei fitti e tributi,
- il controllo triennale dei confini del comune e dei termini lungo lo stesso.

Gli statuti (L. I, 19) consentono al decano e ai consoli persino di alienare terreno comunale, ma solo con « spetial licentia » dell'autorità esecutiva.

Poteva essere eletto decano o console solo chi aveva già appartenuto al Consiglio comunale. La loro nomina era fatta da questo attraverso la sorte. Il primo consigliere sorteggiato sceglieva il decano e i due seguenti i consoli.

Il podestà, vicario o rettore

era una personalità veramente importante nell'ambito del vecchio comune. I suoi molteplici compiti esigevano una buona cultura generale e intuito psicologico e pratico, anche se allora certe pratiche venivano sbrigate in modo rigido e sommario. Non a caso gli statuti del 1812 (L. econom., V) raccomandavano che gli elettori avessero sempre « sott'occhio il soggetto più idoneo a maneggiar tale officio ». Il podestà era infatti

- giudice unico
- presidente del Consiglio comunale e dei vari tribunali
- presidente del Consiglio generale
- pubblico accusatore degli eretici, assassini, traditori, briganti, omicidi, falsari, streghe e stregoni...
- capo dell'organo comunale di polizia.

4. *I rasonati*

o revisori dei conti consuntivi esaminavano l'operato dell'amministrazione comunale e i conti delle Chiese. La loro relazione veniva iscritta dal notaio nel « Libro criminale » (L. I, 34);

Degli affari amministrativi il podestà si occupava solo in quanto presidente del Consiglio comunale. I consoli lo avvertivano ogni volta che c'erano trattande da sbrigare. Contro le sue sentenze come giudice unico si poteva appellarsi al Consiglio comunale come tribunale di appello.

Il podestà doveva risiedere nel capoluogo. Il suo salario era secondo gli statuti del 1550 di 42 libbre imperiali cui si aggiungevano 1/8 delle multe fino a 35 libbre e 1/6 di quelle superiori a questa cifra. In casi speciali, « se havrà fatto qualche fatiche, ò spese, sia in captare o per altra via », il Consiglio comunale decideva compensi straordinari (L. I, 35). Che doveva essere un giudice premuroso e imparziale lo dice già la formula di giuramento: « Rasone et giustizia farete... à ciascheduna persona, grande, mediocre, et minore, vidue, pupilli, orfani et altre miserabile persone, et quelle defenderete à vostro potere ».

Gli ufficiali comunali

1. *Il notaio* (L. I, 28-31)

Il notaio che già nel cap. 34 del L. II degli statuti del 1550 è chiamato « cancelliere », era nominato dal Consiglio comunale, e per il delicato compito che aveva, era tenuto, come il podestà e i membri del Consiglio, a « giurare à li santi Evangelij di Dio » di voler « esercitare à bona fede... secondo la forma de li statuti... et secondo le usanze per il tempo passato osservate ».

Il cap. V del L. econ. degli statuti del 1812 descrive all'art. 4 la nomina del Consiglio comunale, del podestà e del notaio. Tali nomine costituivano una vera e propria cerimonia le cui singole fasi si svolgevano in parte in piazza e in parte nel municipio, la mattina della domenica prima di S. Michele ⁹⁾.

Gli altri ufficiali comunali eletti dal Consiglio erano


2. *Il tagliatore*

che ci ricorda il famoso « Libro taglia » ossia il registro delle imposte. Il tagliatore teneva questo registro e incassava i tributi (L. I, 46);

3. *Gli ambasciatori*

che rappresentavano il Comune alla Dieta e in seno ai tribunali arbitrali. Essi dovevano svolgere il loro compito attenendosi rigidamente alle istruzioni ricevute. Tornati in valle, dovevano consegnare subito tutti gli atti concernenti gli affari trattati alla Dieta alle autorità comunali (L. I, 32);

⁹⁾ Cfr. gli statuti comunali del 1812, *Libro economico*, V.



Chiesa di San Pietro a Poschiavo

5. *I « servidori »*

erano aiuti del decano e specialmente del podestà. Il loro compito consisteva in « ambasciate, ò sia requisizioni, citazioni, sequestri », e nel tenersi a disposizione dei tribunali durante le sedute (L. I, 36 e 37). Il loro raggio di azione si estendeva da « Pissadello », ultimo abitato permanente sulla strada del Bernina, fino in fondo alla valle, « à la torre di platamala ». « Li monti di Viano » erano il luogo più lontano da raggiungere; rendevano loro una « mercede » di 7 soldi imperiali;

6. *I banditori*

erano a disposizione del decano e dei consoli per varie ambasciate (L. I, 39);


7. *Gli stimatori*

Gli statuti dedicano loro tre lunghissimi capitoli (L. I, 40-42) circa le loro mansioni. Essi dovevano stimare, cioè dare un prezzo a tutto quanto era imponibile: terreni, stabili, mobili. Per evitare errori e distribuire meglio le responsabilità, gli oggetti il cui valore superava i 20 soldi dovevano essere stimati da due e gli immobili da tre ufficiali;

8. *I saltari*¹⁰⁾

chiamati ancora oggi dalla voce comune *salté* e che ufficialmente si chiamano ora « camperatori », dovevano, da marzo a S. Michele, battere i terreni coltivati e denunciare alle autorità competenti i proprietari del bestiame che trovavano nei prati. Il pascolo nei campi era proibito tutto l'anno.

I poteri del vecchio comune di Poschiavo



¹⁰⁾ A Tirano il *saltèe* è la guardia forestale.

9. Le disposizioni di diritto penale

a. I delitti contemplati

I delitti contemplati nel Libro Secondo degli statuti del 1550 e delle edizioni seguenti offrono un ricco mosaico dal punto di vista del diritto e degli usi e costumi del tempo.

1. La Piazza comunale nel diritto penale

Per gli statuti poschiavini del 1550, che il Pozzy chiama « Landolfische Statuten »¹¹⁾ perché furono tradotti dal latino e stampati da Dolfino Landolfi, le infrazioni del codice commesse in piazza non erano punite alle stessa stregua di quelle perpetrate in altri luoghi del comune. La Piazza comunale era un luogo « sacro » perché qui si trovava la camminata e qui si riunivano gli organi della giurisdizione per discutere e deliberare. Alcune bastonate costavano in piazza 24 libbre imperiali, in qualunque altro luogo « solo » 18 libbre. Le taverne (osterie) intorno alla piazza, durante l'arringo dovevano rimanere chiuse. Perché non ci fossero dubbi sull'estensione della piazza, ogni edizione degli statuti ne contiene una precisa descrizione, sempre aggiornata.

Statuti del 1550, 2/48: « *Et li confine della piazza di sopra nominati, s'intendono essere questi, cioè, tutta la casa del commune di dentro, et di fuori de la detta casa cominciando da la parte di sopra... et di poi andando drietto quelle boteghe sopra la camminata, dove si rende rasone, per fino al cantone de la botegha de Nicolo de Lossio, et così passando dinanzi a quelle case, tanto come confina la taverna vecchia. Da la parte di sotto, a la porta grande de la Chiesa di S. Vittore, et da l'altra parte, per fino al cantone di sotto de la casa di Giuan Antonio Farin, et di sopra la detta casa tanto come confina il torrione de la casa comune* ».

Statuti del 1812, 2, 22: « *I confini di essa piazza si intendono a mattina le coerenze della casa del Comune sino alla prima portella del cimitero di S. Vittore; a mezzodì la porta grande di detto cimitero sino alla porta grande della casa Sardi sopra la Camminata; e da ivi a nullora (mezzanotte) le botteghe sopra detta camminata sino alla detta casa della Comunità* ».

2. Maggiorenni e minorenni

Il cap. 48 considera « maggiorenni » tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 14 anni. Ai minorenni, « minori d'anni 14 », lo statuto riserva un trattamento speciale. Al podestà e alla drittura (Consiglio) spettava il diritto di giudicare « ad arbitrio », badando « alla qualità della persona, et del delitto ». Il Libro criminale del 1812 considera « maggiorenni » le persone sopra i 18 anni.

3. Atti di infedeltà del notaio

Il notaio, la mano destra di tutte le autorità comunali, voleva essere in ogni riguardo una persona fidata. Atti di infedeltà falsificando documenti non ostante il giuramento prestato erano severamente puniti.

11) Cfr. A. G. Pozzy, op. cit., 12 e segg.

4. *Il porto di armi*

allora pane quotidiano, era esattamente regolato dagli statuti. Nessun cittadino poteva presentarsi armato davanti a un tribunale. Se in piazza, luogo sacro nella vita della Comunità, scoppiava una lite non facile da comporre, i cittadini potevano scendervi armati solo con l'esplicita autorizzazione del podestà. Inoltre era proibito portare armi recandosi fuori della valle « senza parola di M. Podestà e consiglieri del comune ».

5. *Dell'ordine pubblico e della pace nella Comunità*

Parecchi capitoli del Libro II sono dedicati ai tentativi di compromettere la pace e l'ordine pubblico. Il loro rispetto voleva essere un sacro dovere per tutti. Ciò emerge chiaramente dai capp. 47, 48 e 49. Chi « comincerà questione, ò romore nel popolo, nel quale romore... fusse fatto omicidio » veniva colpito con la multa più alta; la quale, se non versata entro 10 giorni veniva commutata in pena corporale e precisamente al taglio della lingua.

Ma anche il singolo voleva essere protetto. Chi « percoteva, o piagava » una persona era punito con una multa più o meno alta secondo se con o senza « effusion di sangue » (cap. 48).

Il rispetto della pace e dell'ordine era esteso dagli statuti landolfini anche al singolo cittadino e al focolare domestico. Il cap. 24 impone che « nessuno vada in casa estranea di notte » senza aver « chiamato due, o tre volte ». È pure passibile di multa il far fare « chiavi e griboldelli » e il rifare chiavi da parte del « feraro » se a questi non si portava la serratura.

6. *Delle denunce*

Valeva già allora il principio: nessuna pena senza un accusatore. I banditori non avevano solo il compito di bandire ordini, incombeva loro anche di annunciare al podestà tutti i « delitti, eccessi, mancamenti ». L'accusare implicava naturalmente anche il saper fornire le prove della legittimità dell'accusa. Chi non ne era in grado era necessariamente punito.

7. *La collaborazione del pubblico con le forze dell'ordine*

Ben cinque capitoli (25-29) contemplano questo importante aspetto della persecuzione e condanna dei malfattori. Il dar loro scientemente « consiglio, albergo, mangiare et bere » era proibito. Chi avvistava « banditi » aveva l'obbligo di « accusarli in gridando ad alta voce » e cercando di fermarli appena si vedevano e chi udiva le grida era tenuto ad accorrere e a dar man forte. Era protetto dalla legge colui che, dovendo difendersi cercando di acciuffare un malfattore, lo feriva o uccideva. Era invece punito con la multa più alta chi riusciva a strappare un bandito dalle mani di un cittadino che era riuscito a fermarlo per condurlo in casa comunale.

8. *Mezzi di allarme*

Se l'ordine e la pace erano turbati, per « lecita causa » (cap. 43) si poteva ricorrere, di giorno e di notte, ai seguenti mezzi di allarme: gridando ad

alta voce e suonando « campana a stormeno ». Chi dava un falso allarme era punito, e se non pagava la multa entro 10 giorni, doveva essere « frustato per la terra di Poschiavo ». Le campane di S. Vittore suonate a stormo chiamavano ogni uomo in piazza, armato, per « fuoco, rissa, insulto ò altro malefficio » (cap. 44). Chi udiva l'allarme e non accorreva, incorreva in una multa.

9. *Lesione del diritto di proprietà*

La proprietà privata era protetta da misure severissime (capp. 55-60). Chi « spoglierà altra persona di alchuna cosa immobile sia condannato nel doppio del valore de la cosa spogliata ». Lo stesso vale per i beni del comune e delle Chiese. Il terreno che era oggetto di divergenze tra due o più persone non poteva essere lavorato prima della composizione della vertenza. Erano pure contemplate la vendita « della medema cosa a diverse persone », l'investitura di « terra, casa, possessione, ò altra cosa » a più cittadini (multa o taglio di un orecchio), il piantare e strappare termini senza il consenso di tutte le parti (multa o « un occhio de la testa »), il furto di « cose di valore », l'acquistare scientemente « cose robbate », il rubare prodotti dei campi e fieno nei prati e il furto ripetuto. Per questo erano previste secondo la gravità del caso multe, il frustare « per la terra di Poschiavo » e la forca. La forca era il simbolo dell'assoluta indipendenza del comune nell'amministrazione della giustizia. Gli statuti del 1812, 2, 36, dichiarano: « Statuito è ancora che fra i vicini, ed abitanti del comune di Poschiavo niuna persona sotto qualunque pretesto, titolo o colore portar possa alcuna causa, ragione, o ricorso tanto civile, quanto criminale fuori della giurisdizione di Poschiavo (riservate le ragioni della vicinanza di Brusio...) ».

10. *Pesi e misure*

I pesi e misure, purtroppo non elencati, potevano essere adoperati nell'esercizio della compera e vendita solo se « bolati col bollo del comune ». Il controllo da parte del « bolladore » ufficiale avveniva ogni sette anni. Le misure del vino si controllavano annualmente. A chi non osservava le prescrizioni si distruggevano « pesetti, stadere, bilancie, oncie ».

11. *Frequenza delle osterie e giuochi*

L'ospite era protetto nei riguardi del « tavernaro » nel senso che questi non poteva chiedere pegni e trattenere persone per debiti non pagati. Secondo il cap. 66 il comune possedeva una taverna: « ...nessun forestiero debba vendere vino nella taverna del... comune ».

Circa gli svaghi gli statuti landolfini inibiscono ogni giuoco, in luoghi pubblici e privati. Gli statuti del 1812, 2, 35, recitano che è proibito « qualunque giuoco d'azzardo, di invito, di lotterie; alla bassetta, nè ad altro giuoco coi ballottini; né alle cartelle, né ai dadi, sotto pena di L. 10 per ogni volta e persona ». In tale pena incorre anche chi lascia giocare in casa sua: è « permesso solo il giuoco di tenue importanza, per pura e onesta ricreazione ».

I bettolieri (bettola e bettoliere allora non erano termini offensivi) non potevano lasciar giocare dopo la 4. ora della notte (ossia le 22) nemmeno per divertimento. La piazza comunale non poteva servire per il « gioco della Borella, ne de le piatte, ò sia piodelle ».

12. *Altri delitti contemplati*

Il tradire la patria, l'omicidio, il violentare, l'avvelenare, il falsificare documenti, la falsa testimonianza, l'« incendiare » case, l'ingiuriare Dio, Gesù, Maria, i santi e il compiere atti di profanazione nelle chiese. Pene: multe, la catena, il bando (cap. 1).

La pena

Gli statuti landolfini prevedono: la pena pecuniaria, la berlina, la pena corporale, la prigione, la confisca dei beni, il bando e la pena di morte, le quali colpiscono gli interessi materiali, il corpo, l'onore e la fama, la libertà e la vita del condannato.

1. *La multa*

La pena pecuniaria, che procurava al comune annualmente una cospicua entrata, era applicata nei casi di falsa informazione alle autorità, per « robbare » nei campi, fabbricare chiavi, spostare termini, penetrare di notte nelle case altrui, per mancata collaborazione con la giustizia, per atti di irriverenza ai luoghi 'sacri' del comune, per il porto d'armi ecc. Essa doveva venir versata alla cassa comunale entro dieci giorni, altrimenti era commutata in una pena corporale. La multa veniva fissata sulla base della gravità del fatto commesso. Rimediando il condannato al danno causato, può in certi casi essere in parte restituita.

2. *La pena corporale*

Questa pena consiste secondo il caso nel frustare il condannato « per la terra di Poschiavo », nella perforazione del naso « con un ferro bolliente », nella « spartizione » del naso, nel taglio di tre dita (« dedi »), d'un orecchio, d'un piede, della mano destra, della lingua e nella perdita d'un occhio.

Le pene corporali non perseguivano scopi educativi nel senso di indurre il condannato a riflettere, come membro della comunità, sul fatto commesso, volevano semplicemente intimidire, indurre a tralasciare atti criminosi. La possibilità delle autorità giudiziarie di commutare la multa in pena corporale era un ottimo mezzo per indurre il condannato a mettersi in regola col comune. Durante la dominazione valtellinese i Grigioni infliggevano al contrario pene corporali commutabili in multe, ciò che agli uni fruttava entrate sonanti e agli altri dava occasione di salvare il corpo.

3. *Colpa e pena*

Pensando a certe pene corporali previste dagli statuti landolfini non si

può far a meno di pensare al Purgatorio di Dante, dove i golosi scontano i loro peccati soffrendo la fame e la sete, i superbi muovendosi quasi schiacciati sotto enormi pesi, gli avari giacendo per terra come attaccati ai beni terreni, gl'invidiosi dovendosi muovere con le palpebre cucite col filo di ferro; dove dunque la pena sta in stretta relazione col fallo commesso. Al notaio infedele, che verga documenti falsi, deve essere tagliata la mano destra; a chi fa falsa testimonianza davanti al giudice, viene tagliata la lingua; a chi esce di casa per rubare, viene tagliato un piede, chi toglie o aggiunge qualche cosa a una legge comunale, ha da perdere tre dita e chi « mette fuoco fraudolentemente in alchuna casa, con il fuoco sia abrusciato talmente che mora ».

La pena non vuole dunque ancora essere, tra l'altro, liberazione del condannato del peso morale che grava sul suo animo. Essa vuole trattenere dal commettere reati chi ne è indotto, e vuole in più colpire e secondo il caso distruggere il condannato chiamato a 'pagare' il suo delitto.

4. *La catena o berlina*

Quella della berlina è una pena per cui il condannato veniva esposto in luogo pubblico allo scherno del popolo dopo che i banditori avevano « gridato » il motivo della condanna. Il condannato doveva salire su un piccolo piedestallo di pietra. Con una catena, la berlina, che gli si metteva intorno al collo (Poschiavo) o a una gamba (Vicosoprano) si impediva la sua fuga. La berlina poschiavina è scomparsa senza traccia; quella bregagliotta pende sempre ancora accanto all'entrata del vecchio pretorio.

Alla berlina era condannato chi rubava legumi e altro nei campi se entro dieci giorni non pagava la multa inflitta e non restituiva il « doppio del danno ». Gli statuti del 1812, 2, 11, prevedono questa pena per sei ore e poi il bando per le donne che hanno « dato veleno sì in cibo che in bevande ». Anche la « donna adultera » veniva « esposta alla berlina con la catena al collo, per lo spazio di mezz'ora ».

5. *Il bando*

Il bando, i cui disagi sono indicati in modo così incisivo dai famosi versi danteschi « Tu proverai, sì, come sa di sale / Lo pane altrui, e com'è duro calle / Lo scendere e 'l salir per l'altrui scale » (Paradiso XVII) era inflitto a chi « minacciava di morte ». Gli era però data l'occasione di mettersi in regola sia con la giustizia sia con la persona minacciata pagando una multa e « dando bona et idonea sigurtà (cauzione) di non ammazzare ». La « sigurtà » (ad es. 25 libbre imperiali) era decisa, « ad arbitrio » dal podestà. Era colpito dal bando anche chi veniva denunciato per atti di vandalismo nelle chiese.

5. *La prigione*

La prigione ricorre solo raramente negli statuti poschiavini. Secondo il cap. 29 è prevista nei casi in cui diviene inefficace un'altra pena. Se ad es. chi ha minacciato di uccidere non depone la « sigurtà » prevista, « considerata

la qualità della persona, et della cosa», tale persona viene «posta in prigione» fino a quando non ha versato la cauzione fissata dal podestà. La prigione non esonera dal deposito deciso dal giudice. Chi evade dalla prigione o «la rompe», è passibile di multa (cap. 31). Il cap. 32 prescrive poi che «non obstante alchun statuto, o provisione parlando in contrario», chi è condannato a una pena pecuniaria deve uscir di prigione appena la multa è versata. La privazione della libertà personale è dunque uno stimolo a compiere il dovere verso la cassa comunale.

6. *La confisca dei beni*

La confisca dei beni appare negli statuti poschiavini come una pena sussidiaria, che il condannato può evitare in due soli casi: per i traditori del comune e delle Tre Leghe è previsto lo squartamento. Se l'accusato è «contumacio», la pena consiste nel bando e nella confisca dei beni; gli avvelenatori di persone, la cui pena è la morte attraverso la ruota, se contumaci sono colpiti dal bando e dalla confisca dei beni. Nei riguardi dei fabbricatori di moneta falsa, degli «scachatori» e del terzo furto il codice è ancora più severo: prevede nell'ordine il rogo e la confisca dei beni, il taglio della testa e la confisca dei beni, la forca e la confisca dei beni.

7. *La pena di morte*

Deve pagare con la propria vita chi attenta alla vita altrui, il traditore, il ladro incorreggibile.

È previsto il taglio della testa per l'omicida, lo scassinatore, il falso testimone, il violentatore di donne e il ladro al «terzo furto»; la morte sulla ruota per gli assassini e gli avvelenatori; il rogo per chi «incendia la casa del prossimo, e per chi annega bambini; lo squartamento per i traditori; la forca per il terzo furto. La forca sorgeva probabilmente presso la frazione di Annunziata. Il luogo verrebbe indicato dal toponimo *la giüstizia*.

8. *La tortura*

Come si è visto, il mancato pagamento di una multa ha per conseguenza una pena corporale. Questa non può essere, come dichiara esplicitamente il cap. 33, la «tortura».

Come risulta anche dai processi locali alle streghe la tortura era usata per costringere l'accusato a confessare¹²⁾. Raramente l'accusato che veniva posto sopra il «cavalletto» e che con le braccia legate sulla schiena veniva tirato in alto con una corda magari attaccandogli pesi ai piedi, resisteva a un tale 'trattamento' senza confessare ciò che l'inquisitore da lui voleva.

La seconda parte del cap. 33 prevede l'uso della tortura per far confessare i ladri, gli assassini, gli avvelenatori, gli incantatori, ossia coloro che erano accusati di un reato punibile con una «pena corporale», anzi con la morte. Si ordina però all'inquisitore di procedere «con legittimi e fermi inditij».

9. *Il principio della restituzione del danno fatto*

Il principio della protezione del possesso risulta dal fatto che secondo il cap. 18 chi ruba « cose di valore » incorre non solo in una multa ma deve restituire « il danno nel doppio » che viene indicato dagli stimatori ufficiali. Lo stesso vale per la roba rubata nei campi (cap. 20).

10. *La pena aggravata*

Il cap. 18 contiene esempi di come la pena può essere aumentata. Per un furto fino a 40 soldi imperiali, non potendo il condannato pagare la multa entro il termine prescritto e restituire il doppio della refurtiva, quegli ha da essere « frustato per la terra di Poschiavo » e star « fuori del detto territorio per un anno ».

11. *Dell'impedire l'esercizio del potere, della complicità e della contumacia*

Il cap. 40 si occupa di chi tenta di *ostacolare* il Podestà e gli ufficiali del comune nell'esercizio delle loro mansioni. A chi ad es. tenta di impedire all'autorità costituita di « andare nelle sue case... per essere cercato » o per aver nascosto un bandito, viene « rovinata » la casa. Il proprietario la può « redimere » pagando una multa di 10 libbre. L'inquilino che si è reso colpevole di un simile reato è passibile di una multa da commutarsi, se non pagata, in pena corporale nel senso che gli sia « spartito il naso... con un ferro bogliente ».

Il cap. 16 contempla i casi di *complicità*. Se al colpevole principale viene ad es. inflitta la pena di morte, il complice, cioè « ogni altro che fusse stato con quello, ... prestante à esso ... consiglio, aiuti e favore à la predetta violentia », viene punito con la multa più alta che la legge prevede (100 libbre).

Il cap. 3 contiene una disposizione importante circa la condanna in *contumacia*. L'accusato viene personalmente convocato per l'interrogatorio. Se non si presenta all'ora fissata, ha luogo una seconda convocazione, da parte del banditore, non a domicilio ma in piazza e sul luogo del « maleficcio ». Se l'accusato non si presenta nemmeno dopo il « banno » in piazza, è ritenuto « convinto et confesso di esso maleficcio » e viene condannato come se fosse presente.

12. *Il tentativo di reato*

Da alcuni capitoli del L. II degli statuti landolfini è possibile dedurre la posizione del legislatore e la concezione del tempo circa il tentativo di reato e il reato commesso. Ambedue vengono trattati alla stessa stregua. Il cap. 16 recita ad es.: « ... se alchuno avrà *tentato* di violare alchuna donna..., li sia tagliato la testa, sì che mora, et li beni... ». Allo stesso modo viene punito chi « minaccia la morte » e chi « batte per assassinamento ».

13. *Del « far pace » e della restituzione della multa*

Se da un lato il compromettere la pace pubblica e domestica è passibile di una dura pena, lo statuto prevede un ' premio ' per colui che ristabilisce

la pace. Chi ha percosso altre persone con o senza « effusion di sangue », in piazza o fuori, con pugno o piede, ristabilendo egli « entro 15 giorni la pace con l'offeso », gli viene restituita la terza parte della multa. Anche la confessione spontanea al giudice istruttore viene premiata, con un quarto della « condannatione ». Lo stesso trattamento è riservato a chi si riconcilia con l'offeso dopo averlo « spinto, fatto cadere per terra ò decapillato » (cioè dopo avergli buttato per terra il cappello).

14. *La legittima nella confisca dei beni*

Se il condannato viene colpito oltre che da una multa o da una pena corporale, dalla confisca dei suoi beni, una parte, cioè la metà di questi beni, la legittima, spetta ai congiunti e agli eredi « tocando la metà al padre, ò madre, et l'altra metà ai figlioli, et eredi ».

15. *Delle offese ai pubblici poteri*


Secondo la lettera del cap. 33 ogni reato colpisce il comune e le sue autorità. Esso recita infatti: chi « contra l'honore, et lo stato di esso M. Podestà, et del commune di Poschiavo, haverà fatto..., dove la pena corporale venisse ad esser imposta... ». Il comune viene poi colpito nel suo « honore » contraffacendo le leggi in vigore: aggiungendo « alchuna letera ò parola, ne li statuti » o « radendo ò cancellando alchuno statuto, ò vero parola del detto volume ».

Il Libro terzo degli statuti landolfini

Questa parte degli statuti comunali, chiamata il « Libro de li danni dati » contiene disposizioni di diritto amministrativo e di polizia ed è inoltre fino a un certo punto il codice delle obbligazioni della legislazione poschiavina.

I primi nove capitoli indicano gli obblighi del 'vicino' circa la *proprietà altrui*: immobili, frutti dei campi, commestibili, animali domestici. Chi ad es. possedeva una casa che minacciava di rovinare e di danneggiare il vicino, doveva restaurarla o abatterla. Eseguendo scavi nelle vicinanze di case ecc. bisognava rispettare le distanze prescritte. Le pene si estendono dalla multa alla restituzione del danno « nel doppio secondo estimatione », alla gogna o al taglio d'un orecchio se la pena pecuniaria, talvolta da dividersi a metà tra l'accusatore e il podestà, non viene pagata.

I capp. dal 10. al 19. prescrivono il comportamento dei vicini nei riguardi dell'*acqua pluviale* (che è del « superiore vicino »), degli *acquaroli* (i condotti di scolo) che per ragioni igieniche ed estetiche debbono essere coperti, delle *vie*, che non possono essere « ristrette » senza l'autorizzazione degli organi amministrativi, degli *accessi ai terreni privati* che non si potevano né chiudere né restringere, e delle vie attraverso i terreni frazionati.



Il patto del 29 settembre 1408 tra il Vescovo di Coira e il vecchio comune della Valle di Poschiavo circa la sua entrata nella Lega Caddea.

Uno di questi cap., il 14., prescrive implicitamente il *lavoro in comunità*. Chi ha «estimo nel comune» è tenuto ad andare o a mandare a «conzare (conciare, riattare) vie, ponti, strade et chiese», la cui manutenzione avviene dunque attraverso il contributo di ogni singolo cittadino, e non a carico del comune. In alcune frazioni della valle, certi lavori che hanno lo scopo di agevolare la coltivazione dei terreni, vengono ancora oggi eseguiti in comune.

Le disposizioni sul diritto e il divieto di *attraversare i terreni coltivati* di altri con animali e mezzi di trasporto sono contenute nei capp. 20-23. Da marzo a S. Martino non si può percorrere il terreno altrui con traini (fieno, legna, letame) ma solo per «lavorare le possessioni». Il cap. 23 prescrive esplicitamente che i forestieri che percorrono la valle non possono «pascolare cavalli, asini, buoi nel territorio del comune».

Le date da osservare circa il pascolamento, il rispetto delle colture ecc. erano indicate con nomi di santi: S. Giovanni Battista, S. Michele, S. Martino. Anche questa abitudine è rimasta viva nel ceto rurale.

La difesa della *proprietà privata locale* nei riguardi dei forestieri è contemplata dai capp. 24 e 33. Il forestiero non solo non può sfruttare i pascoli della valle attraversandola: egli non deve avere «né soste né parte in alcun alpe di Poschiavo». E nessun vicino può caricare un alpe con bestiame in-

sieme a uno straniero (dunque con bestiame non svernato in valle; ancora oggi si parla di bestiame terriero e straniero) senza l'autorizzazione del consiglio comunale; e nessuna « casa, terra, o possessione, la qual partenerà a l'honore, o loco del commune » può essere venduta a persone che non abitavano o non erano cittadini di Poschiavo. Il cap. in parola non tralascia di avvertire il « nodaro » circa la proibizione di simili vendite, salvo particolare « licentia » del consiglio maggiore del comune.

Al *terreno comunale* sono dedicati in modo particolare i capp. 25, 29, 30, 32 e 48. La proprietà comunale comprendeva oltre ai boschi, i pascoli sfruttati in primavera e in autunno al piano o dal piano (ted. Allmende) e i pascoli nella regione degli alpi maggenghi e degli alpi superiori. Secondo A. G. Pozzy la giurisdizione di Poschiavo è sorta, come molte altre, da una vecchia corporazione territoriale (Markgenossenschaft) cui appartenevano gli alpi e i pascoli maggenghi e del piano. All'inizio della colonizzazione di una regione tutto il terreno era probabilmente proprietà generale. Il cap. 24 del Libro III degli statuti landolfini, il quale inibisce la vendita di alpi a persone straniere, dice implicitamente che l'acquisto di alpi comunali da parte dei vicini era possibile, il che è confermato dal cap. 25 dello stesso libro. Il terreno coltivato divenne col tempo proprietà privata. Oggi il comune di Poschiavo e Brusio posseggono un solo alpe cadauno (l'alpe Laghi sul valico del Bernina e l'alpe Pescia nella valle del Saiento). I terreni del comune sono per gli statuti del 1550 il « comunavolo », le « comunantie ».

Il cap. 25 proibisce le « chiusure o prese » negli alpi comunali (da « presa », terreno preso, cintato per il proprio bestiame, derivano forse i toponimi Presa, Li Presi) che possono essere rimosse sia dal comune sia dal compratore dell'alpe. Il cap. 29 si occupa del taglio di *fieno cervino* (« selvatigo ») nella zona alpestre, al di fuori del pascolo riservato alle mucche da latte. Tale raccolta, limitata a un carro, non è permessa dalla metà di maggio fino a luglio. Fanno eccezione gli anni in cui in primavera le scorte di foraggio risultano insufficienti. Il cap. 30 proibisce di « roncare » (la voce è ancora viva) ossia di trasformare terreno incolto del comune in terreno coltivabile, di fare ronchi, 'runchét', senza l'autorizzazione del consiglio comunale. I terreni « roncati » arbitrariamente vengono dati in affitto dal comune « a l'incanto ». Il Libro III degli statuti del 1550 contempla pure « l'investitura... di terre, case, alpi e d'altre cose del comune ». Il terreno comunale non può essere dato in affitto, deve servire a tutta la comunità. Nessuno ha ad es. il diritto di cacciare il bestiame di altri dai pascoli del comune, i quali possono essere sfruttati da tutta la popolazione indigena, anche da chi non possiede alpi.

Il cap. 36 regola l'*esportazione* di prodotti agricoli e di animali. Esso inibisce in modo assoluto la vendita fuori comune di biada, fieno, paglia, capretti e vitelli da latte. Con questa prescrizione il comune vuole evidentemente promuovere l'allevamento e rafforzare così l'economia privata e pubblica. D'altro lato il cittadino che subisce in loco rappresaglie per debiti con-

tratti, non gode dell'appoggio e della protezione del comune. Il consiglio comunale e l'arringo possono essere convocati in ogni momento qualora il comune, in simili casi, abbia avuto « danni e spese ». Il comune interviene invece in favore dei cittadini che sono in regola con le « gravezze », se hanno subito danni fuori del territorio di Poschiavo. Il Podestà è tenuto a rilasciare loro i documenti necessari da presentare alle autorità straniere perché sia « rifatto il danno patito ». Il mancato risarcimento del danno ha per conseguenza l'esplicita autorizzazione del danneggiato a ricorrere a sua volta a rappresaglie contro « li subditi di quelle terre ».

Ai *boschi* in questo libro è dedicato un unico capitolo, il quale prescrive che non debbono essere « abbruciati » (da questo verbo deriva probabilmente il toponimo *L'Abbruciato* che indica una striscia di bosco sopra la valle del Teo, lungo la strada del Bernina). Nel 1542 il comune ha però emanato un regolamento forestale.

Il diritto di *pesca* è consegnato ai capp. 40 e 41, in cui si proibiscono le « reti grandi » a chi non abbia « incantato il lago » e le nasse e chi non ha pagato la relativa tassa. Nell'alveo del fiume non si possono poi costruire *arcate*, muri ad arco per deviare l'acqua verso i molini, senza lasciare libero corso all'acqua sulla larghezza di una « pertica », cioè di una stanga da carro.

Gli ultimi capp. del libro III regolano il pascolamento e in ispecie il *pascolo comune*, delle cui origini si è parlato nel capitolo *Dall'occupazione romana al dominio dei vescovi di Coira e Como* e della cui regolamentazione mi sono occupato nella *Terminologia della valle di Poschiavo* (cap. VIII). Secondo il cap. 49, ogni frazione deve organizzare lo sfruttamento dei pascoli col bestiame grosso e minuto impiegando « famegli », organizzazione che esiste tuttora. Il cap. 50 vuole che il bestiame minuto non sfrutti i bei pascoli meno ripidi del bestiame grosso ma quelli più alti, le « cime ». Questa prescrizione dovette in seguito essere osservata anche dai *Tesini*, che con le loro mandrie di pecore batterono i nostri pascoli più alti fin verso l'inizio della prima guerra mondiale. Lo stesso cap. vuole infine che i « montegani » del comune sfruttino i pascoli vicini ai loro poderi alpestri e non quelli sopra gli altri alpi. A questa prescrizione risalgono gli attuali « diritti di pascolo », chiamati 'catene' ecc.

Per pascolo comune s'ha da intendere il pascolo di tutto il bestiame di un abitato nei terreni privati. Gli statuti del 1550 lo permettono da S. Michele (29 settembre) fino a marzo. La sospensione di questo istituto è avvenuta verso la fine del secolo scorso (cfr. *Terminologia*, cap. VIII).

Tra le multe spesso salate e le pene corporali così brutali previste dai libri II e III figura una volta tanto anche un premio. Chi può provare di aver ucciso un lupo percepisce dal comune da 35 soldi e 7 libbre secondo la grandezza dell'animale.

(Continua)



San Vittore (Poschiavo)

Collegiata di S. Vittore a Poschiavo